



Autorità Rifiuti Piemonte

Deliberazione n. 16 del 11/07/2025

OGGETTO: IMPIANTO DI TRATTAMENTO RIFIUTI E DISCARICA SITI IN MAGLIANO ALPI (CN), LOCALITÀ ALTOPIANO DEL BEINALE. AVVIO PROCEDIMENTO DI AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE PREVIA DEFINIZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO E DELLA FORMA DELLA GESTIONE, AI SENSI DELLA L.R. 1/2018, DEL DLGS. 201/2022 E DEL D. LGS. 36/2023.

IL CONSIGLIO D'AMBITO

PREMESSO CHE:

- La Legge Regionale 10 gennaio 2018, n. 1, come modificata dalla Legge Regionale 16 febbraio 2021, n. 4 e dalla Legge Regionale 9 marzo 2023, n. 3, ha disposto, al Capo III, la riorganizzazione della governance del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani della Regione Piemonte prevedendo un unico ambito regionale, articolato in sub-ambiti di area vasta delimitati dalla medesima norma in base al criterio di differenziazione territoriale e socio-economica di cui all'articolo 3 bis del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito dalla legge 148/2011.
- In data 04/09/2023, con atto notarile Rep. n. 56740 presso il Notaio Ganelli di Torino, è stata sottoscritta, tra i Consorzi di Area Vasta, la Città Metropolitana di Torino e le Province, la Convenzione istitutiva della Conferenza d'Ambito Regionale ai sensi della Legge Regionale 1/2018 e ss.mm.ii., denominata Autorità Rifiuti Piemonte (A.R. Piemonte).

DATO ATTO CHE:

- L'art. 6 comma 2 della L. R. 1/2018 definisce il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani come quello che *"provvede alla gestione dei rifiuti urbani, dei rifiuti speciali assimilati agli urbani che usufruiscono del pubblico servizio e dei rifiuti non pericolosi derivanti da attività di avvio al recupero e smaltimento di rifiuti urbani"*.
- L'art. 7 della L.R. 1/2018 prevede che:
 - "4. A livello dell'ambito regionale sono organizzate le funzioni inerenti:*
 - a) all'individuazione e alla realizzazione, solo laddove mancanti o carenti, degli impianti a tecnologia complessa a servizio del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani quali:*
 - 1) gli impianti finalizzati all'utilizzo energetico dei rifiuti, inclusi gli impianti di produzione del combustibile derivato da rifiuti;*
 - 2) gli impianti di trattamento del rifiuto organico;*
 - 3) gli impianti di trattamento del rifiuto ingombrante;*
 - 4) gli impianti di trattamento dei rifiuti indifferenziati;*
 - 5) le discariche autorizzate ai sensi del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti);*
 - b) all'avvio a trattamento dei rifiuti indifferenziati, del rifiuto ingombrante e del rifiuto organico;*
 - c) all'affidamento delle attività di gestione delle discariche esaurite e adeguate ai sensi del d.lgs. 36/2003, ad eccezione di quelle per cui i consorzi di area vasta hanno già provveduto ad affidare la chiusura e la gestione post mortem, in coerenza con la disciplina vigente con appositi contratti e intendono proseguire nella gestione dei medesimi.*
 - 5. A livello dei sub-ambiti di area vasta, come delimitati ai sensi del comma 1, sono organizzate le funzioni inerenti:*
 - a) alla prevenzione della produzione dei rifiuti urbani;*
 - b) alla riduzione della produzione dei rifiuti urbani indifferenziati;*
 - c) alla raccolta differenziata di tutte le frazioni merceologiche, incluso l'autocompostaggio, il compostaggio di comunità e il compostaggio locale;*

- d) al trasporto e all'avvio a specifico trattamento delle raccolte differenziate, ad esclusione del rifiuto organico e del rifiuto ingombrante;
 - e) alla raccolta e al trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati;
 - f) alle strutture a servizio della raccolta differenziata.”
- Il sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani risulta oggi così strutturato:
- a) un ambito regionale, coincidente con il territorio della Regione, la cui governance è esercitata, con le competenze di cui alla L.R. 1/2018, da una Conferenza d’ambito denominata Autorità Rifiuti Piemonte, costituitasi in 04/09/2023, con atto notarile Rep. n. 56740 presso il Notaio Ganelli di Torino, sottoscritto dai consorzi di area vasta, dalla Città di Torino, dalle province e dalla Città metropolitana di Torino;
 - b) 21 sub-ambiti di area vasta, coincidenti con il territorio dei consorzi di bacino di cui all’abrogata L.R. 24/2002, la cui governance è esercitata, con le competenze di cui alla L.R. 1/2018, dai consorzi di comuni (denominati Consorzi di area vasta).
- A.R. Piemonte esercita le funzioni di organizzazione e controllo del sistema impiantistico dell’ambito regionale. In particolare, esercita le seguenti funzioni, ai sensi dell’art. 10 comma 5 della L.R. 1/2018:
- “a) approva il piano d’ambito regionale che, in coerenza con gli obiettivi, le azioni ed i criteri stabiliti dal piano regionale, è finalizzato a programmare l’avvio a trattamento dei rifiuti indifferenziati, del rifiuto organico e del rifiuto ingombrante, ad individuare e a realizzare, laddove mancanti o carenti, gli impianti a tecnologia complessa a servizio del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani in ragione delle esigenze di riciclaggio, recupero e smaltimento, in accordo con i sub-ambiti di area vasta anche tenendo conto della programmazione tecnico-economico vigente, fino alla scadenza dei contratti in corso;
 - b) approva il conseguente piano finanziario, determina i costi del segmento di servizio di competenza e fornisce ai consorzi di area vasta i relativi dati per la predisposizione dei piani finanziari da proporre ai comuni;
 - c) definisce il modello organizzativo e individua le forme di gestione del segmento di servizio di competenza;
- ...
- e bis) fornisce ai consorzi di area vasta indicazioni uniformi per la gestione delle raccolte in coerenza con le caratteristiche dell’impiantistica individuata ai sensi dell’articolo 7, comma 4;
 - e ter) fornisce indicazioni o linee guida per l’espletamento della funzione di controllo da parte dei consorzi di area vasta che detengono partecipazioni in società in house.”
- Il comma 6 dell’art. 10 della L.R. 1/2018 prevede che “La struttura organizzativa della conferenza d’ambito, istituita ai sensi dell’ articolo 30, comma 4 del d.lgs. 267/2000 esercita le seguenti funzioni:
- a) predisposizione degli atti della conferenza d’ambito, nonché effettuazione delle ricognizioni, delle indagini e di ogni altra attività a ciò finalizzata;
 - b) esecuzione delle deliberazioni della conferenza d’ambito ed in particolare del programma degli interventi;
 - c) compimento degli atti necessari all’affidamento della gestione del servizio, compresa la stipula del contratto di servizio con i gestori;
 - d) controllo operativo, tecnico e gestionale sull’erogazione del segmento di servizio di competenza;
- ...”
- L’art. 3 dello Statuto dispone le competenze dell’ente, prevedendo che: “1. La Conferenza d’Ambito esercita le funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, assicurando il rispetto dei principi di efficienza, efficacia, economicità e sostenibilità e di separazione delle funzioni amministrative di organizzazione e di controllo da quelle di erogazione dei servizi.
2. Persegue, nell’ambito delle attività e delle funzioni espletate, finalità volte alla tutela della salute dei cittadini, alla difesa dell’ambiente e alla salvaguardia del territorio, nel rispetto delle vigenti normative in materia, anche quale ente di governo e coordinamento degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni necessari all’esercizio del segmento di competenza del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.
3. In particolare la Conferenza d’Ambito:
- a) approva il piano d’ambito regionale che, in coerenza con le indicazioni e i criteri stabiliti dal piano regionale, è finalizzato a programmare l’avvio a trattamento dei rifiuti indifferenziati, del rifiuto organico e del rifiuto ingombrante, ad individuare e a realizzare, laddove mancanti o carenti, gli impianti a tecnologia complessa a servizio del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani in ragione delle esigenze di riciclaggio, recupero e smaltimento, in accordo con i sub-ambiti di area vasta, anche tenendo conto della programmazione tecnico-economica vigente, fino alla scadenza dei contratti in corso;
 - b) approva il conseguente piano finanziario, determinando i costi del segmento di servizio di competenza;
 - c) definisce il modello organizzativo e individua le forme di gestione del segmento di servizio di competenza;...”

- La Legge regionale 8 luglio 2025, n. 9 "*Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2025*", cd. "*Omnibus*", pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte in data 10/07/2025, ha modificato, tra l'altro, l'art. 7 comma 4 della L.R. 1/2018:
 - integrando le competenze di A.R. Piemonte con "*b bis) ...l'avvio a trattamento dei rifiuti non pericolosi derivanti da attività di avvio a recupero e a smaltimento di rifiuti urbani*";
 - modificando le competenze sul rifiuto ingombrante e sul rifiuto organico, riattribuendole ai Consorzi di Area Vasta e lasciando ad A.R. Piemonte il "*b ter) ...coordinamento generale del sistema impiantistico di trattamento del rifiuto organico e del rifiuto ingombrante e al monitoraggio dei relativi flussi*";
 - modificando le competenze sulle discariche esaurite mantenendo in capo ad A.R. Piemonte il "*c) ...coordinamento e monitoraggio delle discariche esaurite e adeguate ai sensi del d.lgs. 36/2003*;"
- La legge "*Omnibus*" entrerà in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione nel BUR Piemonte.

CONSIDERATO CHE:

- Con contratto di concessione stipulato in data 19.06.2003 rep. n. 06, registrato alla Agenzia delle Entrate Ufficio di Mondovì in data 03.07.2003 al n. 2315 della Serie 3, l'A.C.E.M., nella sua qualità di Consorzio obbligatorio tra i Comuni ricadenti nell'allora Bacino n. 9 ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 24/2002, ha affidato alla UNIECO Soc. Coop. a r.l. la concessione avente ad oggetto la costruzione e la gestione, In Magliano Alpi (CN), Località Altopiano del Beinale, di un impianto di recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani (RSU), dei rifiuti speciali assimilati agli urbani (RSAU), dei rifiuti speciali assimilabili (RSA), dei fanghi di depurazione acque reflue urbane, dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata e dei rifiuti speciali inerti prodotti sul territorio del Bacino n. 9 Monregalese, composto, tra l'altro, dalla sezione di trattamento rifiuti e da una discarica.
- L'impianto è stato realizzato dalla UNIECO in Località Beinale nel Comune di Magliano Alpi (CN) ed è entrato in esercizio in data 24 giugno 2004.
- La durata della fase di gestione dell'impianto era di n. 20 anni decorrenti dalla suddetta data di avvio dell'attività.
- Nel corso della esecuzione del contratto di concessione, la proprietà dell'impianto di Magliano Alpi è stata ceduta dall'A.C.E.M. alla S.M.A. in forza dell'atto di scissione e di trasformazione eterogenea a rogito Notaio Grosso in data 21.12.2018 rep. 94960 racc. 23343.
- Nel contempo, in data 17.11.2020 la Divisione Ambiente di UNIECO è stata ceduta alla IREN AMBIENTE S.p.a., che è così subentrata, quale soggetto gestore, nel contratto di concessione sopra citato.
- In vista della data del 23.06.2024 di scadenza originaria del contratto di concessione, la società S.M.A. e IREN AMBIENTE hanno concordato una proroga della durata della concessione al 31.12.2025, in accordo con A.R. Piemonte.

DATO ATTO CHE

- Per l'esercizio dell'attività nell'impianto di Magliano Alpi, il SUAP del Comune di Magliano Alpi ha da ultimo rilasciato ad IREN AMBIENTE il provvedimento conclusivo n. 7/2022 in data 28.09.2022 contenente il rinnovo dell'A.I.A. (Attività industriali IPPC) 5.3.b e 5.4 di cui al Provvedimento conclusivo SUAP n. 10/2013 del 23/07/2013 (A.I.A. per esercizio IPPC) e Provvedimento conclusivo n. 2/2021 del 28/10/2021 (variazione di titolarità).
- Sono autorizzate nell'impianto di Magliano le seguenti attività:
 PIATTAFORMA DI TRATTAMENTO: attività IPPC 5.3 b Recupero o combinazione di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg/die che comportano il ricorso al trattamento biologico dei rifiuti ed al pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento ed al coincenerimento - operazioni di recupero/smaltimento D8/D9/D15 e R3/ R12/R13
 SETTORE A: linea di preselezione meccanica e di trattamento di rifiuti urbani a valle della raccolta differenziata, di rifiuti speciali, di fanghi di depurazione delle acque reflue urbane non recuperabili ai sensi della normativa vigente e degli scarti derivanti dalle attività di selezione del settore B;
 SETTORE B: linea di selezione manuale/meccanica e di trattamento delle frazioni provenienti da raccolta differenziata/conferimento separato (ivi compresi i rifiuti ingombranti).
 DISCARICA: attività IPPC 5.4 Discariche che ricevono più di 10 tonnellate al giorno o con una capacità totale di oltre 25.000 tonnellate, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti. Operazione di smaltimento D1 operazione di recupero R1. Tale discarica è destinata ad accogliere definitivamente la frazione organica stabilizzata presso il settore A e gli scarti della selezione delle lavorazioni del settore B ed i rifiuti speciali.

- Ai sensi della L.R. 1/2018 sono di competenza di Autorità Rifiuti Piemonte la Piattaforma di Trattamento Settore A e la Discarica, mentre è di competenza del CAV A.C.E.M. il Settore B della Piattaforma. Di conseguenza, l'affidamento della gestione delle plurime attività oggetto dell'A.I.A. dell'impianto spetta, nel quadro normativo vigente, in parte ad A.R. Piemonte, ai sensi dell'art. 7 comma 4 della L.R. 1/2018, ed in parte al CAV A.C.E.M., ai sensi dell'art. 7 comma 5 della L.R. 1/2018 .

VISTI E RICHIAMATI:

- L'Art. 21 comma 1 del Dlgs. 201/2022 "Gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni", il quale prevede: "1. Gli enti competenti all'organizzazione del servizio pubblico locale individuano le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali essenziali alla gestione del servizio. L'individuazione avviene in sede di affidamento della gestione del servizio ovvero in sede di affidamento della gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni, qualora questa sia separata dalla gestione del servizio. ...3. Fermo restando quanto stabilito dalle discipline di settore, la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali essenziali può essere affidata separatamente dalla gestione del servizio, garantendo l'accesso equo e non discriminatorio alle reti, agli impianti e alle altre dotazioni patrimoniali essenziali a tutti i soggetti legittimati all'erogazione del servizio. 4. Qualora sia separata dalla gestione del servizio, la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali essenziali è affidata dagli enti competenti secondo le modalità di cui all'articolo 14, comma 1, lettere a), b) e c)".
- L'Art. 14 comma 1 del Dlgs. 201/2022 "Scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale", il quale prevede: "1. Tenuto conto del principio di autonomia nell'organizzazione dei servizi e dei principi di cui all'articolo 3, l'ente locale e gli altri enti competenti, nelle ipotesi in cui ritengono che il perseguimento dell'interesse pubblico debba essere assicurato affidando il servizio pubblico a un singolo operatore o a un numero limitato di operatori, provvedono all'organizzazione del servizio mediante una delle seguenti modalità di gestione:
 - a) affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica, secondo le modalità previste dal dall'articolo 15, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;
 - b) affidamento a società mista, secondo le modalità previste dall'articolo 16, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;
 - c) affidamento a società in house , nei limiti fissati dal diritto dell'Unione europea, secondo le modalità previste dall'articolo 17."
- Il comma 2 del medesimo art. 14 che prevede: "Ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati"
- I commi 3 e 4 del medesimo art. 14 che prevedono: "3. Degli esiti della valutazione di cui al comma 2 si dà conto, prima dell'avvio della procedura di affidamento del servizio, in un'apposita relazione nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompensazioni." e "4. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi infrastrutturali necessari da parte del soggetto affidatario, nei servizi pubblici locali a rete, gli enti di governo dell'ambito integrano la relazione di cui al comma 3 allegando il piano economico-finanziario acquisito all'esito della procedura, che, fatte salve le disposizioni di settore, contiene anche la proiezione, per il periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti. Tale piano deve essere asseverato da un istituto di credito o da una società di servizi iscritta all'albo degli intermediari finanziari..."
- L'art. 19 comma 1 del D.lgs 201/2022 "Durata dell'affidamento e indennizzo", che prevede: "Fatte salve le discipline di settore, la durata dell'affidamento è fissata dall'ente locale e dagli altri enti competenti in funzione della prestazione richiesta, in misura proporzionata all'entità e alla durata degli investimenti proposti dall'affidatario e comunque in misura non superiore al periodo necessario ad ammortizzare gli investimenti previsti in sede di affidamento e indicati nel contratto di servizio di cui all'articolo 24, in conformità alla disciplina europea e nazionale in materia di contratti pubblici."
- L'Art. 24 del Dlgs. 201/2022 il quale prevede che i rapporti tra gli enti affidanti e i soggetti affidatari del servizio pubblico sono regolati da un contratto di servizio, disciplinandone i contenuti.

VISTI:

- il D. Lgs. 175 in data 19/08/2016, "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica";
- il D. lgs. 36/2023.

RITENUTO necessario, nell'esercizio delle proprie competenze di cui alla L.R. 1/2018, in vista della scadenza della concessione tra la società S.M.A. e IREN AMBIENTE al 31.12.2025, procedere al nuovo affidamento della gestione dell'impianto in oggetto e relativi servizi, con riferimento alle parti di competenza di A.R. Piemonte, come in premessa individuate, previa definizione del modello organizzativo e della forma della gestione, ai sensi della citata L.R. 1/2018, del Dlgs. 201/2022 e del D. lgs. 36/2023.

RICHIAMATO lo Statuto di A.R. Piemonte che prevede all'Art. 13: "1. Sono atti fondamentali approvati dall'Assemblea d'Ambito e comunicati agli enti associati lo Statuto e le sue modificazioni, il piano d'ambito, la disciplina generale delle tariffe di conferimento agli impianti....., la definizione del modello organizzativo e l'individuazione delle forme di gestione del segmento di servizio di competenza ivi compreso il disciplinare dei rapporti con i gestori....."

RITENUTO, pertanto, ai fini di quanto sopra, di avviare il procedimento di affidamento della gestione dell'impianto in oggetto e relativi servizi, con riferimento alle parti di competenza di A.R. Piemonte, dando mandato al Responsabile del Procedimento di effettuare le valutazioni istruttorie, tecniche e giuridiche necessarie alla presentazione all'Assemblea d'Ambito della proposta di modello organizzativo, di forma della gestione del medesimo e di gestore, ai sensi della citata L.R. 1/2018, del Dlgs. 201/2022 e del D. lgs. 36/2023, entro la scadenza dell'attuale concessione (31/12/2025).

RITENUTO di individuare il Responsabile del presente Procedimento nella persona della Dott.ssa Federica Canuto.

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 2 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

VISTA la Convenzione Istitutiva di A.R. Piemonte sottoscritta il 4 settembre 2023 presso il Notaio Ganelli di Torino e repertoriata al numero 56740.

DATO ATTO CHE le funzioni relative al Consiglio d'Ambito sono disciplinate dallo Statuto di A.R. Piemonte, al Titolo III, capi II e III.

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, comma 2 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

VISTO l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza.

Atteso che il numero di voti richiesti per l'adozione della presente deliberazione è stabilito dall'art. 19 dello Statuto.

Preso atto della seguente votazione:

	Presenti	Assenti
Paolo Foietta	X	
Fabrizio Vanni	X	
Angela Visentin	X	
Laura Graziella Bruna		X
Valter Brustia	X	

Presenti n. 4

Assenti n. 1

Non partecipanti al voto n. 0

Votanti n. 4

Astenuti n. 0

Favorevoli n. 4

Contrari n. 0

Il Consiglio di Ambito all'unanimità dei presenti

DELIBERA

1. Di dare atto che, nell'esercizio delle proprie competenze di cui alla L.R. 1/2018, in vista della scadenza della concessione tra la società S.M.A. e IREN AMBIENTE al 31.12.2025, A.R. Piemonte deve procedere al nuovo affidamento della gestione dell'impianto di trattamento rifiuti e discarica siti in Magliano Alpi (CN), Località Altopiano del Beinale e relativi servizi, con riferimento alle parti di competenza, come in premessa individuate, previa definizione del modello organizzativo e della forma della gestione, ai sensi della citata L.R. 1/2018, del Dlgs. 201/2022 e del D. lgs. 36/2023.
2. Di avviare, ai fini del precedente punto 1 e per le motivazioni espresse in premessa che qui si richiamano integralmente, il procedimento di affidamento, dando mandato al Responsabile del Procedimento di effettuare le valutazioni istruttorie, tecniche e giuridiche necessarie alla presentazione all'Assemblea d'Ambito, competente all'adozione dell'atto finale ai sensi dell'art. 13 dello Statuto, della proposta di modello organizzativo, di forma della gestione dell'impianto in oggetto e di gestore, ai sensi della citata L.R. 1/2018, del Dlgs. 201/2022 e del D. lgs. 36/2023, entro la scadenza dell'attuale concessione (31/12/2025).
3. Di individuare il Responsabile del presente Procedimento nella persona della Dott.ssa Federica Canuto.
4. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Il Segretario
Dott. Gerlando Luigi Russo
(f.to in originale)

Il Presidente
Dott. Paolo Foietta
(f.to in originale)

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Il Funzionario Responsabile
Dott. ssa Federica Canuto
(f.to in originale)